

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2009****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.

(4) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l'elenco comunitario degli additivi di cui all'allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1° gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell'allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

ALLEGATO I

Nella sezione A dell'allegato II della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. rif.	CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«14627	0000117-21-5	anidride 3-cloroftalica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico)
14628	0000118-45-6	anidride 4-cloroftalica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico)
14876	0001076-97-7	acido 1,4-cicloesano dicarbossilico	LMS = 5 mg/kg Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri
18117	0000079-14-1	acido glicolico	Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET)
19965	0006915-15-7	acido malico	Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell'1 % su base molare
21498	0002530-85-0	[3-(metacrilossi)propil]trimetossisilano	LMS = 0,05 mg/kg Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici»

ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

- 1) il termine «incompleto» va eliminato dal titolo generale dell'allegato III e dai titoli delle sezioni A e B;
- 2) nella sezione A vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. rif.	CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30607	—	acidi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (espresso come litio) ⁽⁸⁾
33105	0146340-15-0	alcoli, C ₁₂ -C ₁₄ secondari, β-(2-idrossietossi), etossilati	LMS = 5 mg/kg ⁽⁴⁴⁾
33535	0152261-33-1	alfa-alcheni(C ₂₀ -C ₂₄), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4-ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina	Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D Da non utilizzare a contatto con prodotti alimentari contenenti alcol
38550	0882073-43-0	bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo	LMS = 5 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformilesametilendiammina	LMS = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾ ⁽⁴⁴⁾
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione	LMS = 0,05 mg/kg ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)
60027	—	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)	Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D Secondo le specifiche dell'allegato V
62215	0007439-89-6	Ferro	LMS = 48 mg/kg
68119	—	neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico	LMS = 5 mg/kg Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]	LMS = 0,05 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)
76807	00073018-26-5	poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo	LMS = 30 mg/kg
77708	—	polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C ₈ -C ₂₂)	LMS = 1,8 mg/kg Secondo le specifiche dell'allegato V
80077	0068441-17-8	cere di polietilene, ossidate	LMS = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	poli(acido 12-idrossistearico)-polietilene-immina copolimero	Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1 % p/p. Secondo le specifiche dell'allegato V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 5 mg/kg (⁴⁷) Secondo le specifiche dell'allegato V
80510	1010121-89-7	Miscela ottenuta dal processo di Poli(3-nonil-1,1-diosso-1-tiopropil-1,3-diil)-block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diiminoottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico	Da utilizzare solo come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)
91530	—	Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C ₄ -C ₂₀) o cicloesilici, sali di sodio	LMS = 5 mg/kg
91815	—	Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C ₁₀ -C ₁₆) polietilenglicole, sali di sodio	LMS = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Acido Tereftalico, bis(2-etilesil)estere	LMS = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N',N'-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamina	LMS = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso	LMS = 5 mg/kg (espressi quale somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi)
93450	—	Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)]	Secondo le specifiche dell'allegato V
94000	0000102-71-6	trietanolammina	LMS = 0,05 mg/kg (compreso l'addotto cloridrato)
94425	0000867-13-0	Trietil fosfonoacetato	Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)
94985	—	trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico	LMS = 5 mg/kg Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D».

ALLEGATO III

Nell'allegato IV bis della direttiva 2002/72/CE vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. Rif.	CAS	Nome
«49080	852282-89-4	N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]
76807	0007308-26-5	poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo
92475	0203255-81-6	estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso»

ALLEGATO IV

Nella parte B d'allegato V della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.	Altre specifiche
«60027	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000) Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da Viscosità a 100 °C non inferiore a 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)
77708	polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C ₈ - C ₂₂) Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg
80350	poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina
80480	poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da Contenuto residuo di morfolina $\leq 30 \text{ mg/kg}$, di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina $< 15\,000 \text{ mg/kg}$, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina $\leq 20 \text{ mg/kg}$
93450	Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)] Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p»

ALLEGATO V

L'allegato VI alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1. La nota 8 è sostituita dalla seguente:

«⁽⁸⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»

2. Sono aggiunti i seguenti punti:

«⁽⁴⁴⁾ L'LMS potrebbe essere superato nelle poliolefine.

⁽⁴⁵⁾ L'LMS potrebbe essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5 % p/p della sostanza.

⁽⁴⁶⁾ L'LMS potrebbe essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

⁽⁴⁷⁾ L'LMS potrebbe essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3 % p/p della sostanza a contatto con prodotti alimentari grassi.»
